



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 10818 e altri/I/CPGT

Delibera n. 1353/2025

Il Consiglio nella seduta dell'11.11.2025, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere M.T. BALDUINI;

richiamata la delibera consiliare n. 1027 del 23/09/2025, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 30/09/2025 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 3 Giudici Tributari** presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza**, con proroga eccezionale, nelle more del suo svolgimento, dell'applicazione non esclusiva del **Giudice Mauro ROSATI DI MONTEPRANDONE DE FILIPPIS DELFICO**;

rilevato che sono state acquisite le richieste di applicazione dei seguenti candidati:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
Maddalena MOTTES	VPS	CGT I grado MILANO	215	GT
Paolo MARRA	GT	CGT I grado ROMA	1138	GT
Mauro ROSATI DI MONTEPRANDONE DE FILIPPIS DELFICO	GT	CGT I grado VITERBO	1243	GT

vista la **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le Corti di Giustizia Tributaria diverse da quella di organica appartenenza;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Corti di Giustizia Tributaria, corredate:

- A) dei nulla osta dei Presidenti delle rispettive Corti di Giustizia;
- B) degli eventuali allegati alle istanze, prodotti dai candidati;

considerato che la richiamata **Risoluzione n. 6 del 10/12/2024**, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il "**Limite del numero di incarichi**" il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

rilevato che l'**avv. Paolo MARRA** risulta attualmente titolare di n. 5 applicazioni esterne, di cui n. 3 in scadenza l'11/02/2026;

viste le note acquisite al prot. d'Ufficio con n. 10790 del 06/11/2025 e con n. 10818 del 07/11/2025, con le quali l'**avv. Paolo MARRA** ha dichiarato di rinunciare al rinnovo delle applicazioni non esclusive presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia e di secondo grado del Veneto, entrambe in scadenza l'11/02/2026;

ritenuto che, in considerazione delle precisazioni pervenute dal candidato, lo stesso possa essere ammesso in via eccezionale alle valutazioni della presente procedura, ma la sua applicazione avrà decorrenza differita dal 12/02/2026;

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;
- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al **punto 5** della **Risoluzione n. 6/2024**;

tenuto conto che i candidati partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità possono essere valutati solo in caso di incapienza di partecipanti della carica richiesta;

considerato che, essendo il numero di candidati ammessi per la carica di **Giudice Tributario** pari a quelli messi a bando, non si è reso necessario procedere ai criteri di precedenza previsti dalla **Risoluzione n. 6/2024**, e che, pertanto, vanno applicati il **dott. Mauro ROSATI DI MONTEPRANDONE DE FILIPPIS DELFICO**, l'**avv. Maddalena MOTTES** e l'**avv. Paolo MARRA**;

ritenuto doversi provvedere alla cessazione, in data 25/11/2025, dell'applicazione temporanea non esclusiva del **dott. Mauro ROSATI DI MONTEPRANDONE DE FILIPPIS DELFICO**, disposta fino al 06/10/2025 con delibera consiliare n. 1346 del 24/09/2024 e prorogata in via eccezionale nelle more dell'espletamento del presente interpello;

visto l'art. 24 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

vista la Risoluzione n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- di disporre la cessazione, in data 25/11/2025, dell'applicazione temporanea non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza** del **dott. Mauro ROSATI DI MONTEPRANDONE DE FILIPPIS DELFICO**, disposta con delibera consiliare n. 1346 del 24/09/2024;
- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza**, con le decorrenze differenziate indicate nella tabella sottostante e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, dei componenti di seguito elencati e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria di APPARTENENZA	DECORRENZA dell'applicazione
Mauro ROSATI DI MONTEPRANDONE DE FILIPPIS DELFICO	GT	CGT I grado VITERBO	26/11/2025
Maddalena MOTTES	GT	CGT I grado MILANO	26/11/2025
Paolo MARRA	GT	CGT I grado ROMA	12/02/2026

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio**;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia**;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessata;
- al **Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma**, il quale avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza**, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, avendo cura, prima di eventuali applicazioni ad altre sezioni, di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni, interne ed esterne, di cui il giudice risulti assegnatario nelle sedi di servizio, onde non superare il massimo previsto;
- al **Presidente f.f. della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto**.

LA PRESIDENTE
Firmatario1